

RISPARMIO & FUTURO

... ma ci voleva proprio il COVID-19 ... per avere un mondo migliore?



Artista :Luca ALINARI

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXII- N°05 - 1° Maggio 2020

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS ETS**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXII – N° 04- 1° Maggio 2020

Periodico d'informazione**Direttore Responsabile** Elio Lannutti**Amministrazione, Redazione e Stampa:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988****Abbonamenti:** Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.**Versamenti su conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.**Corrispondenti:** Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).**Sommario del n°5 – Maggio 2020**

<i>SPECIALE</i> <i>Pandemia da coronavirus</i>	03
<i>Due approcci: uno civile, l'altro barbaro</i>	03
<i>Misure a tutela dei consumatori dei servizi bancari e finanziari</i>	05
1. <i>Proroga termine scadenza</i>	05
2. <i>Sospensione mutui e finanziamenti - interessi di sospensione</i>	05
3. <i>L'accordo tra conduttore e locatore costituisce una soluzione per le locazioni abitative</i>	09
<i>La messa a sofferenza dei crediti della banca delle marche</i>	09
<i>Non rimborsare i debiti per salvare il debito</i>	13
<i>Coronavirus prevista la sospensione dei mutui nel decreto cura italia : conviene sospendere ? o meglio valutare?</i>	14
<i>Obbligazioni subordinate MPS: condannato l'Istituto di Credito a risarcire il cliente. La decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie</i> ..	16
<i>Chiusura del conto corrente anche se il saldo è a debito. Consigli per l'uso</i>	17
<i>Pignoramento immobiliare: il tardivo deposito della nota di trascrizione può comportare l'estinzione del procedimento</i>	18
<i>Inefficacia esecuzione in caso di mancato deposito di copie conformi di titolo, precetto e pignoramento</i>	18
<i>In chiusura</i>	20
<i>Campagna 5 x 1000</i>	21
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	22



SPECIALE

Pandemia da coronavirus

Due approcci: uno civile, l'altro barbaro.

Ormai sono chiare le linee di tendenza dei vari paesi nell'approcciare il problema della pandemia da coronavirus.

Il primo, anche in ordine di tempo, è quello cinese: debellare il virus adottando strumenti utili anche sacrificando gli aspetti socio-economici della zona colpita, purché si salvino vite umane. Questo approccio sposta ad un secondo tempo gli interventi per recuperare il tessuto economico e finanziario lacerato dai drastici interventi iniziali.

C'è poi l'altro, quello, ora chiaro, anglosassone e tedesco: superare l'epidemia lasciando che il virus si estingua per mancanza di ulteriore terreno umano da infettare. Questo presuppone che gli interventi statali siano mirati a proteggere l'apparato produttivo ed economico dei paesi che l'adottano, sacrificando – nei fatti - i singoli individui che verranno aggrediti perché più deboli, già affetti da altre patologie, non in grado di reagire all'aggressione virale.

L'Italia sta cercando di seguire una via intermedia: salvare per quanto possibile vite umane senza scardinare l'apparato economico del paese. Il rischio di questa

via è che se non ben dosate, le azioni poste in essere dal governo non riescano a salvare vite umane e non permettano all'apparato di superare l'epidemia restando in discreta salute. In altri termini potrebbero risultare fallimentari.

D'altra parte, va osservato che l'approccio cinese poteva essere imposto duramente sacrificando una regione di 60 milioni di abitanti, perché aveva attorno il resto della Cina in buona salute produttiva. Se noi seguissimo le loro drasticità nell'applicazione degli strumenti decisi senza interessarci delle conseguenze economico-produttive, potremmo risvegliarci in un deserto economico.

Sintetizzando anche valutazioni etiche : quello cinese, e quello adottato da Italia e probabilmente anche se con forti ritardi, da Spagna e Francia (ma ho i miei dubbi) possiamo definirlo "approccio civile". L'altro, quello anglosassone/teutonico possiamo definirlo "approccio barbaro".

In soldoni, il primo cerca di salvare l'Uomo, l'altro cerca di salvare l'Azionista.

Nel tentativo di camuffare la loro barbarie, il dottor Christian Jessen informa i suoi concittadini gonzi:

13-3-2020 - ANSA Il dottor Jessen: **'Gli italiani usano l' epidemia per fare una siesta'**

"Gli italiani stanno usando l' epidemia di coronavirus come scusa per fare una 'lunga siesta'". Ne è convinto il dottor Christian Jessen, protagonista della serie tv inglese Malattie imbarazzanti (Embarrassing Bodies, trasmesso su Channel 4). Tirato in ballo per un commento dall' emittente britannica Fubar Radio' s, Jessen ha parlato di emergenza coronavirus scatenando avviamente un ressa di commenti negativi: "Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? - ha detto -. Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta". In generale, il dottor Jessen ha

poi concluso: "Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero".

Ritengo che la Gran Bretagna, con le altre nazioni europee, sarà la causa dell'eventuale contagio di ritorno tra tre o quattro settimane.

Gli anglosassoni sono maestri nel promuoversi, ma solo presso *ignorantelli*, come primi della classe nel mondo. Hanno elevato la Magna Charta Libertatum (1215), e la imposero alla storia come il primo seme della democrazia in Europa e, quindi, nel mondo.

Ricordo sommessamente che dal 500 a.C. circa (Repubblica romana), Roma era governata da due Consoli eletti per un anno (dico: un anno) in grado di gestire un territorio sempre più vasto con gli strumenti di governo di 2.500 anni fa. Ricordo che nel 451 a.C. dieci patrizi (Decenviri) furono nominati per tradurre in leggi scritte le normative fino ad allora tramandate per via orale. Quelle norme, sbalzate su dodici lastre di bronzo (Leggi delle dodici tavole) furono appese per secoli nel foro romano; normarono la vita privata e pubblica del più bel periodo storico regalato al mondo dai Romani. Regalarono al mondo il superamento del pressapochistico diritto orale per approdare ai principi del diritto scritto.

Tutto ciò ben 1.700 anni prima della *Magna Charta* che regolava i rapporti tra monarchia e baroni.

Ma lasciamoli tranquilli nella loro ignoranza. Sono così contenti di avere l'applauso dei loro gonzi....!

Covid. Trump interviene in maniera risolutiva. Poderosa azione USA: ai malati di coronavirus si paga la malattia.

14-3-2020 **ADNKronos**. *Coronavirus, test gratuito e malattia pagata: pacchetto di aiuti negli USA.*

La Camera Usa ha approvato nella notte il pacchetto di misure tese a

mitigare l'impatto economico del coronavirus fornendo assistenza finanziaria alle persone colpite dalla pandemia. La legge approvata a larghissima maggioranza, 363 voti favorevoli e solo 40 contrari, comprende misure che garantiscono ai lavoratori di poter prendere giorni di malattia o congedo familiare, rafforzano i sussidi di disoccupazione e garantiscono che tutti gli americani possano sottoporsi gratuitamente al test del coronavirus.

Dopo giorni di stallo e tensioni nei negoziati tra la Speaker Nancy Pelosi e la Casa Bianca, ieri sera è arrivata la svolta con l'ufficio della leader democratica che ha detto che si era raggiunto un accordo e Donald Trumo che, via Twitter, ha dato il suo "pieno appoggio" al pacchetto, autorizzando quindi i repubblicani a votarlo in modo bipartisan. Ora la misura passa al Senato dove è previsto il voto all'inizio della prossima settimana per poi mandarlo alla firma del presidente.

Tratto da

PRIVILEGIA NE IRROGANTO

Di Mauro Novelli



(Dott. Mauro NOVELLI Economista)



Misure a tutela dei consumatori dei servizi bancari e finanziari

1. Proroga termine scadenza FIR

Il decreto economico per l'emergenza coronavirus dovrebbe prevedere la proroga del termine per la presentazione delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori-Consap dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020.

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), com'è noto, si rivolge agli azionisti ed agli obbligazionisti subordinati delle banche in risoluzione (Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) e delle Venete (Banca Veneto e Banca Popolare di Vicenza).

Tuttavia, la collocazione dei titoli di tali istituti di credito è avvenuto anche attraverso istituti controllati, come da Cassa di Risparmio di Loreto per la Banca delle Marche e da Banca Apulia per la Banca Veneto.

L'accesso al Fir non riguarda gli azionisti della Banca Popolare di Bari.

La domanda al FIR è telematica e richiede di caricare documenti personali e documenti bancari, da rilasciarsi a cura degli Istituti di credito UBI Banca spa per i risparmiatori Banca Marche, Banca Etruria, Carilo, Cassa di Risparmio di Chieti, Intesa San Paolo per Banca Veneto e Banca Popolare di Vicenza, BPER per Cassa di Risparmio di Ferrara) che hanno acquisito gli istituti di credito in liquidazione coatta amministrativa.

I risparmiatori che hanno avuto difficoltà a reperire i documenti necessari per la presentazione della domanda sulla piattaforma online della Consap avevano già ottenuto dalla Legge finanziaria una proroga dal 22 febbraio al 18 aprile 2020, oggi a causa dell'emergenza coronavirus si rende necessaria la proroga anche di questo nuovo termine, per consentire agli Istituti di credito di produrre ai risparmiatori la documentazione ed ai risparmiatori di completare la procedura

on - line, che implica la scannerizzazione di documenti personali e documenti bancari, procedure che vengono eseguite con la necessità di contatti sociali, occorrendo l'assistenza di associazioni dei consumatori, di professionisti e di consulenti.

Ad anticipare l'inserimento nel decreto è stato il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa, con la precisazione che chi ha già consegnato la domanda ed è stata conclusa la procedura di controllo dei documenti potrà ottenere un anticipo del 40%.

A fine febbraio risultavano presentate 62 mila domande e 24 mila in compilazione.

Il DPCM 08/03/2020 ha imposto la chiusura al pubblico delle sedi delle associazioni dei consumatori, di conseguenza il rinvio della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è fortemente auspicabile e funzionale all'esercizio del diritto di ristoro riconosciuto ai risparmiatori delle quattro Banche in risoluzione e delle Banche Venete.



2. Sospensione mutui e finanziamenti - interessi di sospensione

La preannunciata misura relativa alla sospensione dei mutui PRIMA CASA e dei finanziamenti per famiglie e risparmiatori consente di liberare liquidità in capo alle famiglie, eliminando il peso della rata mensile in un momento come questo ove il rischio di perdita di liquidità è fortemente legata alla durata dell'emergenza sanitaria, pertanto la misura di sospendere i pagamenti delle rate del mutuo PRIMA CASA immette liquidità a vantaggio delle famiglie sostenendone i consumi e la serenità.

La legge n. 92/2012 recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede l'ammissione al beneficio nei soli casi di:

- *cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;*
- *cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;*
- *cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);*
- *morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.*

La proposta di decreto-legge prevede l'estensione del FONDO cd. *Gasparri* – mutui prima casa, (con esclusione delle prime case di lusso classificate catastalmente A1 A8 A9) anche ai lavoratori autonomi ed i professionisti che abbiano subito una perdita di fatturato di oltre il 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Il decreto introduce tale deroga all'ordinaria disciplina del Fondo per un periodo di soli 9 mesi, come anche consente a tutti beneficiari di inoltrare la domanda senza la presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sempre per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti potranno autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 il calo del fatturato.

La sospensione non potrà essere richiesta da chi è già in ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni, priva di agevolazioni pubbliche o abbia una copertura assicurativa ad hoc e comunque da chi ha già goduto per almeno due volte dello stesso beneficio.

Anche i titoli di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari potranno

beneficiare dell'accesso al fondo, ma solo il 50% degli interessi dovuti all'intermediario bancario finanziario saranno a carico del fondo durante il periodo di sospensione, con un riverbero sull'importo degli interessi che il risparmiatore dovrà corrispondere alla ripresa del piano di ammortamento.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. **Grazie al decreto cura Italia, il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo, contratto per l'acquisto dello stesso immobile, non superiore a 250.000 euro non dovrà più provare, se presenterà la domanda nei prossimi 9 mesi, il possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.**

Il D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132, consente che le richieste dei risparmiatori siano inoltrate attraverso le banche o gli intermediari bancari o finanziari.

Di conseguenza, la presente misura a vantaggio delle famiglie a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non prevede, come nel caso del terremoto dell'Abruzzo, dell'Emilia-Romagna, del Lazio e delle Marche, una sospensione automatica con effetto immediato da parte degli istituti di credito con successiva conferma scritta da parte del risparmiatore della volontà di beneficiare dell'intero periodo di sospensione previsto dalla disposizione legislativa avvantaggio delle popolazioni colpite dal terremoto, bensì prevede la richiesta esplicita del

risparmiatore di voler accedere al fondo, ricorrendo una delle 5 condizioni di difficoltà economica previste dalla normativa già in vigore ed integrate dal Decreto Cura Italia.

Il periodo massimo di sospensione delle rate è di 18 mesi, per cui chi ha già beneficiato di un periodo di sospensione inferiore ai 18 mesi, ritrovandosi nuovamente in una delle 5 condizioni elencate potrà presentare nuovamente la domanda di accesso al Fondo per il periodo di sospensione non precedentemente goduto.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, in pendenza della domanda di accesso al fondo e gli eventuali interessi di mora.

Al termine del periodo di sospensione il beneficiario proseguirà con il proprio piano di ammortamento, senza aggravio di costi, ma corrispondendo gli interessi maturati sulle rate sospese e non sul capitale residuo al momento della sospensione.

Il beneficio non si può chiedere se è già stato notificato un atto esecutivo sull'immobile dato in garanzia per la concessione del mutuo, anche se notificato dopo il 21/02/2020, sussistendo solo un periodo di sospensione dei termini processuali decorrente dal DPCM 08/03/2020 e non un periodo zona franca in cui gli atti giudiziari eseguita non acquisiscono efficacia.

Il tempo di attivazione della procedura è di 30 giorni e del piano di ammortamento viene sospeso solo dopo la comunicazione di accettazione dell'istanza da parte della Consap, che lo comunica attraverso l'istituto di credito o l'intermediario.

Gli istituti di credito individueranno le modalità, anche telematiche, per la presentazione dell'istanza da parte della famiglia, del libero professionista, del lavoratore autonomo che ne necessita.

E' bene evidenziare che il presente beneficio non è parificabile a quello che le popolazioni colpite dal terremoto hanno ricevuto in conseguenza della causa di

forza maggiore rappresentata dall'evento tellurico, per cui la sospensione goduta per il terremoto non preclude l'accesso al fondo cd. Gasparrini per il periodo massimo di 18 mesi, ma, si ribadisce, impone la presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui attraverso l'istituto di credito, l'intermediario bancario e finanziario titolare del rapporto di mutuo.

Coloro che godono ancora della sospensione del mutuo per la prima casa prevista per il terremoto delle Marche e del Lazio sono esclusi dal presente beneficio, mentre possono ottenere la sospensione del mutuo coloro che non avendo la casa inagibile erano stati esclusi dal beneficio di sospensione del mutuo per la prima casa.

Anche i lavoratori autonomi, titolari di imprese individuali che hanno i mutui aziendali sospesi in forza del beneficio per il territorio terremotato, ove avessero in essere un mutuo prima casa possono accedere al fondo ove abbiano subito una perdita di fatturato di oltre il 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

In merito ai costi della sospensione del mutuo prima casa è bene evidenziare che nel caso di sospensione per il terremoto, in mancanza di una specifica normativa e di un richiamo alla disciplina del Fondo di solidarietà per il mutuo prima casa, gli interessi che maturavano nel periodo di sospensione erano solo quelli sulle rate non pagate, mentre nel caso di fondo di solidarietà

Nel periodo di sospensione matureranno solo gli interessi sulle rate maturate durante la sospensione e non interessi sul capitale residuo al momento della sospensione, su tale punto oramai l'arbitro bancario si è ampiamente espresso

confermando che sulle rate sospese maturano solo interessi del periodo di sospensione sulla rata e non sul capitale residuo al momento della sospensione.

La Decisione n. 5885 del 29.07.2015 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario e finanziario, richiamando precedenti decisioni degli ABF locali (Arbitro di Roma del 14 giugno 2013 n. 3257, Collegio di Milano con la decisione n. 1340 del 6 marzo 2014) ha stabilito che gli interessi per il periodo di sospensione saranno calcolati solo sulla rata sospesa e non su tutto il capitale residuo al momento della sospensione.

Le rate sospese saranno messe in coda al nuovo piano di ammortamento post-sospensione e gli interessi maturati sulle rate sospese saranno ripartiti sulle rate a scadere alla ripresa del normale ammortamento. Gli *"interessi di sospensione"* vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.

Nella sospensione per il terremoto, gli istituti di credito, dopo il primo periodo di emergenza, hanno inoltrato un'informativa ai propri clienti sulla sospensione, informandoli sulle modalità per fruire dell'intero periodo di sospensione previsto dai provvedimenti normativi.

Il provvedimento legislativo che si preannuncia anche in questa emergenza dovrà sospendere immediatamente l'obbligo del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti con decorrenza quantomeno dal 01-03-2020, onde evitare segnalazioni di impagato per i consumatori.

Il Fondo **sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito** residuo durante il periodo della sospensione. **In pratica**, il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di "spread" che sarà pagato dal cliente, senza alcun addebito di mora, ripartito sul nuovo piano di ammortamento post-sospensione.

Diverso è stato invece il regime della sospensione per gli eventi tellurici riguardo agli interessi, poiché nel periodo di sospensione matureranno solo gli interessi sulle rate sospese e non interessi sul capitale residuo al momento della sospensione, su tale punto oramai l'arbitro bancario si è ampiamente espresso confermando che sulle rate sospese maturano solo interessi del periodo di sospensione sulla rata e non sul capitale residuo al momento della sospensione.

La Decisione n. 5885 del 29.07.2015 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario e finanziario, richiamando precedenti decisioni degli ABF locali (Arbitro di Roma del 14 giugno 2013 n. 3257, Collegio di Milano con la decisione n. 1340 del 6 marzo 2014) ha stabilito che gli interessi per il periodo di sospensione saranno calcolati solo sulla rata sospesa e non su tutto il capitale residuo al momento della sospensione. Le rate sospese saranno messe in coda al nuovo piano di ammortamento post-sospensione e gli interessi maturati sulle rate sospese saranno ripartiti sulle rate a scadere alla ripresa del normale ammortamento.

Gli *"interessi di sospensione"* vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.

Nella sospensione per il terremoto, gli istituti di credito, dopo il primo periodo di emergenza, in cui la sospensione era generalizzata ed automatica per tutti i residenti, hanno inoltrato un'informativa ai propri clienti sulle modalità per continuare a fruire della sospensione, escludendo da tale beneficio solo coloro che avevano l'abitazione agibile.

In conclusione, l'accesso al Fondo cd. Gasparrini costituisce una misura economica a sostegno delle famiglie, che non è esente da costi e va attentamente valutata.



3. L'accordo tra conduttore e locatore costituisce una soluzione per le locazioni abitative

L'emergenza sanitaria sta facendo emergere fragilità difficilmente trovano soluzioni immediate negli strumenti giuridici ordinari, tanto che la decretazione d'urgenza di cui nell'ultimo mese il Governo è stato prolifico, tanta di rispondere in modo generalista alle esigenze di famiglie ed imprese, di creditori e debitori, senza risolvere individualmente ogni situazione, ma offrendo nuovi strumenti giuridici, sotto forma di esenzioni, benefici o cause di giustificazione standardizzate.

E' stato così per l'inclusione dell'emergenza Covid-19 tra le cause di forza maggiore previste per recedere senza penali da viaggi turistici e gite scolastiche, per la sospensione dei distacchi delle utenze acqua e gas per gli utenti già morosi, per l'estensione del Fondo Gasparini per la sospensione del mutuo prima casa anche ai professionisti ed ha chi ha avuto una riduzione del lavoro dipendenti e lavoratori autonomi.

Ora si pone il problema dei canoni di locazione sia commerciali che abitativi.

Per i canoni di locazione abitativi è possibile raggiungere un accordo scritto con il proprietario dell'immobile per ridurre l'importo del canone per alcuni mesi così da evitare di divenire morosi, onerando il locatore anche della tassazione di canoni non riscossi per giustificati motivi collegati alle difficoltà economiche del conduttore collegate alla pandemia.

Le parti possono stilare un accordo che ridetermini il canone di locazione per un periodo di tempo concordato, stabilire le condizioni di pagamento, firmarlo ed inviarlo in modalità telematica all'agenzia delle entrate con il modello 69, non è prevista alcuna tassazione per tale modifica concordata del canone di locazione.

La norma del decreto legge Cura Italia che fa riferimento alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 30 giugno 2020, non riguarda la situazione di chi oggi si trova in difficoltà nel pagare i canoni di locazione, ma non autorizza i conduttori a non pagare il canone di locazione, mentre l'art. 91

a determinate condizioni potrebbe giustificare il ritardo, sebbene sia preferibile concordare la proroga del termine di pagamento con il locatore.

La registrazione annuale dei contratti è prorogata al 30 giugno, mentre la tassa annuale va tempestivamente pagata

I sussidi regionali per il pagamento dei canoni di locazione di civile abitazione sono di competenza comunale, prevedono specifici bandi e requisiti legali all'indicatore Isee, anche in riferimento a questo beneficio sarebbe interessante adeguare la casistica all'attuale emergenza, che incide sulla capacità delle famiglie di onorare il canone di locazione indipendentemente dall'indicatore ISEE calcolato sulla situazione al 31-12-2019.

In merito ai contratti di locazione per imprese, lavoratori autonomi e professionisti la situazione è in divenire, stante il varo del decreto di aprile.



LA MESSA A SOFFERENZA DEI CREDITI DELLA BANCA DELLE MARCHE

Durante il processo penale ai vertici della Banca delle Marche spa, la pubblica accusa e le difese si stanno confrontando sulla legittimità dell'annotazione a bilancio dei crediti verso terzi come voci attive, poi appostate a sofferenza dall'amministrazione straordinaria, tanto da comportare perdite che hanno fatto scendere il patrimonio di vigilanza della banca sotto la soglia ed aperto la strada alla messa in risoluzione, in mancanza di strade di salvataggio alternative.

L'appostazione a sofferenza dei crediti, seppur questione prettamente contabile, sotto il profilo sostanziale, è stata determinante nella formulazione del giudizio di dissesto economico-finanziario.

L'ipotesi accusatoria si fonda sulla conservazione in bonis di posizioni debitorie che da tempo avrebbero dovuto

essere svalutate o addirittura appostate a sofferenza, in ciò si concretizzerebbe la falsa rappresentazione del bilancio e del prospetto informativo, oltre che l'ostacolo alla vigilanza.

La svalutazione dei crediti consegue dall'appostazione a sofferenza del credito che segue i principi contabili internazionali OIC 15; l'appostazione a sofferenza di un credito ha una fase interna contabile ed una fase di pubblicità esterna verso l'Autorità di Vigilanza.

Il concetto di credito a sofferenza è, in base alla circolare Banca d'Italia 131/1991, l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda; si prescinde dall'esistenza di garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti.

Nel caso della Banca della Marche spa anche la svalutazione delle garanzie reali ha influito sulla valutazione di solvibilità dei crediti da appostare in sofferenza.

L'Autorità di Vigilanza ha chiarito che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, essa presuppone una valutazione discrezionale dell'intermediario sui suoi presupposti; la cui base implica una certa opinabilità e accresce esponenzialmente la discrezionalità della Banca segnalante. (Trib. Nuoro, ord. 11 gennaio 2011; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609, in www.ilcaso.it; Trib. Cagliari, 21 maggio 2009, in Banca Borsa tit. cred., 2011, II, p. 647; Cass. n. 15609/2014; conf. Cass. n. 7958/2009, n. 12626/2010, n. 2309/2013, n. 26361/2014, n.1725/2015, n. 2913/2016) .

Per cui, è indispensabile la delibera del comitato esecutivo che esprime il giudizio di solvibilità sul debitore, a cui consegue la registrazione della perdita nel libro giornale, l'accantonamento nel fondo svalutazione crediti e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza.

In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni.

Nella scheda contabile del mutuo sono annotate le rate dell'ammortamento, al momento della risoluzione del contratto sono annotate la quota capitale, gli interessi, la mora e spese e la successiva messa all'incaglio e poi a sofferenza, senza alcun riferimento al valore delle garanzie reali, che non vengono prese in considerazione al momento della messa a sofferenza, ma solo al momento della annotazione della perdita nel fondo di svalutazione crediti rettificati .

La segnalazione alla Banca d'Italia dell'appostazione a sofferenza del credito è regolata dalle circolari della Banca d'Italia in forza del D.L. 12 maggio 2015, n. 72 – di recepimento della Direttiva 2013/36/UE

(c.d. CRD4) e delle modifiche da esso apportate all'art. 53, comma 1, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in materia bancaria, di seguito, TUB). Il dovere giuridico di segnalazione si fonda sugli artt. 51.1 e 108.4 T.U.B. E deve farsi riferimento alla Circ. Banca d'Italia n. 139 del 1991, dal titolo Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, nell'ultima versione aggiornata, e Delibera CICR 29 marzo 1994 al 2015, che impone alla banca di effettuare la segnalazione delle sofferenze oltre alle segnalazioni mensili dei rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito

Tali operazioni non sono meramente contabili, ma implicano una delibera del comitato esecutivo, poiché proprio da tali flussi dei dati dei crediti messi a sofferenza e delle attività di recupero attivate (circolare n. 284/13), l'Autorità di vigilanza trae i dati per emettere il provvedimento di messa in stato di risoluzione per dissesto della banca.

Per cui ogni singola appostazione a sofferenza avviene con delibera del comitato esecutivo, che viene annotata nel libero giornale e presenta un accantonamento in bilancio nel fondo svalutazione crediti che rettifica l'importo dei crediti iscritti nell'attivo circolante (CII attivo B10D passivo)

La delibera del comitato non è comunicata al debitore ed ai garanti, ai quali è comunicato solo il preavviso di messa a sofferenza, che è successivo alla delibera del comitato esecutivo; in quanto il pagamento del debitore nei 15 giorni successivi alla comunicazione di segnalazione di messa a sofferenza evita solo la segnalazione e non la messa a sofferenza registrata nel libro giornale.

L'obbligo di comunicazione al cliente ed ai garanti della segnalazione di messa a sofferenza deriva dalla necessità di garantire la trasparenza del rapporto sia

ex art 125 TUB che ex Circolare n. 139/91, Sez. II, Cap. II, n. 1.5 ed il rispetto di doveri di perizia e prudenza della banca ed è speculare all'obbligo di segnalare all'Autorità di Vigilanza la messa a sofferenza del credito.

Per cui, è assolutamente inveritiera la tesi dei Tribunali che affermano che non esista alcuna norma che imponga alla banca di comunicare la messa a sofferenza dei crediti.

Nella vicenda della cessione in blocco dei crediti in sofferenza della 4 banche in risoluzione, l'esistenza o meno dell'annotazione al libro giornale della delibera del comitato esecutivo della messa a sofferenza è divenuta più volte centrale, in quanto sollevata nelle cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi nei confronti dei cessionari che si sono succeduti nella titolarità in blocco dei crediti, per evidenziare come al debitore e tanto più al terzo garante non sia agevole identificarsi nella categoria di blocco in assenza di una comunicazione di passaggio a sofferenza del credito da parte della banca in risoluzione.

La circostanza che la Banca d'Italia abbia con un atto amministrativo ceduto i crediti posti a sofferenza al 30/09/2015 nella contabilità della banca risolta, seppur costituisce un criterio oggettivo di identificazione dei crediti tra cedente e cessionario, non costituisce un elemento identificativo noto al ceduto ed ai suoi garanti.

L'impossibilità per il ceduto e tanto più per il garante di identificarsi nella categoria di blocco rende non opponibile la cessione o quantomeno onera il cessionario della prova nel giudizio di opposizione della registrazione contabile nel libro giornale della messa a sofferenza, attraverso la produzione della delibera del comitato esecutivo e dell'annotazione al libro giornale per dimostrare la titolarità del credito.

Tali documenti possono essere sostituiti dalla certificazione notarile, che presuppone la consultazione da parte del

Notaio delle scritture contabili e del libro giornale.

La necessità di provare la titolarità del credito è sottolineata dal Tribunale di Ferrara con sentenza del 3-6 ottobre 2016 n. 903 e n. 288/19 dello 08/04/19 (proprio per un credito ceduto di Banca delle Marche spa). Il Tribunale di Ferrara con la sentenza 288/19 ha ritenuto che la cessionaria, in presenza di specifica contestazione da parte degli oppositori non può limitarsi a produrre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma deve provare in concreto che il credito azionato sia stato oggetto della cessione (Cass. Civ. Sez. III n. 22268/18); con la produzione di scritture contabili al 30/09/15. (Trib. Roma 13-06-18 n. 12169).

Tanto più ciò assume rilevanza, nel momento cui emerge che la lettera del 17/07/17 della Banca d'Italia a Rev - Gestione crediti spa prot. 0901005/17, in cui la Banca d'Italia elenca i crediti in sofferenza ceduti o con la cessione del 26/01/16 o con quella del 31/12/16, per cui fino a luglio 2017 la cessionaria Rev non aveva alcun elenco dei debitori effettivamente ceduti.

La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016 n. 2951 evidenzia che il difetto di legittimazione del cessionario può essere rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, poichè la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione per cui la prova incombe su chi intenda avvalersi di tale posizione.

Prova ancor più necessaria nel caso de quo in cui la cessione in blocco di crediti avviene con due provvedimenti amministrativi della Banca d'Italia (1° provvedimento relativo alla cessione dell'azienda all'ente ponte dalla banca in risoluzione che non include l'inventario dei beni ceduti ed il 2° provvedimento è relativo alla cessione alla Rev-gestione crediti spa) e non può concretizzarsi nella produzione della prova della pubblicazione della notizia della cessione

in Gazzetta Ufficiale, la mera comunicazione non costituisce la prova dell'annotazione contabile nel libro giornale della delibera del Comitato Esecutivo di messa a sofferenza.


Pertanto, la prova dell'inclusione del credito del quo nella categoria di blocco "credito risultanti nella situazione contabile della banca al 30/09/15 in sofferenza" implica la produzione di certificazione notarile relativa all'annotazione nel libro giornale dell'appostazione a sofferenza, come sottolineato dal Tribunale Ferrara, o addirittura la delibera del comitato esecutivo ove vi sia contestazione sulla valutazione operata dall'intermediario.

In tutto ciò le garanzie rilevano solo al fine di determinare l'importo dell'annotazione della perdita nel fondo svalutazioni crediti ex art 2426 n. 8 "valore presumibile di realizzo", per cui tanto più le garanzie vengono svalutate tanto maggiore è la perdita da annotare nel fondo svalutazioni crediti e maggiore sarà la differenza tra valore nominale del credito (CII attivo circolante) e la svalutazione dei crediti (B10D).

Conseguentemente, la tesi accusatoria si basa sulla falsa rappresentazione del reale stato dei crediti verso la clientela nel bilancio a causa della mancata attualizzazione dei crediti, alla mancata valutazione del reale valore di realizzo ed alla mancata svalutazione dei crediti nel momento in cui si erano verificati segnali di ritardo ed inadempimento che facevano presumere una difficoltà economico-finanziaria tale da non garantire la conservazione nè dell'attivo circolante nè delle immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dai parametri di svalutazione dei crediti in rapporto alle garanzie concesse.



Avv. Paola Formica (Delegata di Civitanova M.)



(Eraclito, Frammenti, 88)

Tautò tènì zon kài
tethnekós kai egregoròs
kai kathèudon kai nèon kai
gheraiòn tade gàr
metapésonta ekéina ésti
kakèina pàlin táuta.

È la stessa cosa, che è viva e morta,
che è desta e dormiente, che è giovane
e vecchia. Queste cose infatti,
ricadono nel mutamento in quelle,
e quelle viceversa in queste.

NON RIMBORSARE I DEBITI PER SALVARE IL DEBITO...

di Gianluigi De Marchi

Tutti ormai pronunciano la fatidica frase: “C’è il coronavirus, siamo in guerra!”

E allora, posto che siamo in guerra, non resta che prendere in considerazione l’ipotesi di adottare al più presto “soluzioni di guerra”.

Personalmente propugno da tempo, per aiutare il Paese ad uscire dalla spirale di speculazioni basate sull’entità del debito pubblico italiano, di adottare la stessa soluzione del 1935, quando, in piena crisi economica dovuta al tracollo di borsa del 1929 l’Italia prese un provvedimento eccezionale che ebbe un grande successo: **l’emissione di un prestito irredimibile** (cioè senza obbligo di rimborso), che pagava ai possessori una rendita perpetua del 5%.

Emessi per 42 miliardi di lire, allo scopo di finanziare lo sforzo bellico in Etiopia, furono offerti in sottoscrizione a 95 lire per ogni 100 di valore nominale, con un interesse annuo

pari al 5% corrisposto semestralmente il 1° gennaio e il 1° luglio.

In corrispondenza all’importo emesso **il debito pubblico veniva cancellato**, trasformandosi in semplice impegno a pagare le cedole; impegno peraltro identico a quello gravante sulla tesoreria dello Stato per le emissioni di titoli con scadenza prefissata, con il vantaggio però di non avere l’assillo del rimborso dopo un certo numero di anni.

La partecipazione fu imponente e l’emissione ebbe un grande successo: molti erano interessati ad avere una rendita fissa e sicura, anche rinunciando al capitale (che però si poteva agevolmente recuperare in borsa, vendendo le obbligazioni).

Oggi probabilmente il successo sarebbe uguale, perché un pubblico interessato ad un prestito irredimibile c’è sicuramente, perché moltissimi italiani puntano ad investire per avere un flusso periodico di capitali per integrare lo stipendio o la pensione.

I VANTAGGI PER LO STATO

Quali gli effetti del lancio di un prestito irredimibile?

Innanzitutto il **miglioramento della tesoreria**, grazie al fatto che gli esborsi programmati si riducono al solo pagamento d’interessi. Se nel breve termine non si riscontrano miglioramenti rispetto ad un prestito tradizionale (ad esempio un BTP decennale) sul lungo termine l’effetto è notevole.

Ipotizziamo l’emissione di un prestito Rendita 3% per un importo di 100 miliardi di euro.

Gli interessi ammonterebbero a 3 miliardi l’anno, un po’ più di un normale BTP; ma con il grandissimo vantaggio che non ci sarebbero esborsi supplementari legati al rimborso dei titoli.

In secondo luogo **migliorerebbe il rapporto debito/PIL**, poiché la Rendita (non avendo scadenza) non costituisce un debito di capitale. Nell’ipotesi sopra citata di emissione per 100 miliardi, il debito scenderebbe di pari importo. E ciò avrebbe positivi riflessi sul rating dell’Italia e, in prospettiva, effetti positivi anche sull’intera finanza nazionale. Ricordiamo che, in base agli accordi di Maastricht, il totale del debito pubblico non dovrebbe superare il livello di guardia del 60% del PIL; attualmente l’Italia dovrebbe dimezzare il rapporto, uno sforzo enorme se l’obiettivo fosse perseguito con strumenti “tradizionali” (aumento delle

imposte o riduzione delle spese; provvedimenti che, entrambi, sarebbero estremamente negativi per l'economia, perché, come si dice, "la cura ammazzerebbe il cavallo"). Ma per raggiungere una posizione di relativa tranquillità, basterebbe probabilmente arrivare al 90% di rapporto. Per raggiungere questo obiettivo sarebbe necessario emettere poco più di 600 miliardi di euro di prestiti irredimibili; obiettivo non impossibile, soprattutto se diluito in più tranches, e facendo appello non solo al "patriottismo" dei risparmiatori italiani, ma anche all'interesse di investitori istituzionali esteri.

In terzo luogo si potrebbero **mobilitare risorse a beneficio dello Stato**, generando una forma di cessione volontaria (e non forzata, aspetto estremamente importante) di disponibilità private a favore del Tesoro. Naturalmente occorre che la gestione delle risorse sia efficiente e produca effetti visibili, generando fiducia nel pubblico e spingendo verso ulteriori sottoscrizioni nel tempo. Punto sul quale occorre un preciso impegno (soprattutto mortale) da parte delle forze politiche nel loro complesso.

I VANTAGGI PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI

Ma perché investire in queste obbligazioni?

Il motivo fondamentale è legato al rendimento: le obbligazioni irredimibili hanno cedole molto cospicue. Quindi investire in queste obbligazioni significa **assicurarsi un flusso di denaro molto più alto** rispetto alle tradizionali obbligazioni.

La possibilità di percepire una rendita perpetua (abbinata peraltro alla facilità di **ricuperare in qualunque momento il capitale attraverso la Borsa**) è interessante: si pensi che chi oggi cerca una soluzione simile può trovare solo polizze assicurative, che hanno l'enorme difetto di sottrarre per sempre il capitale all'assicurato ed ai suoi eredi e di bloccare i pagamenti al momento della morte dell'assicurato).

Questo secondo aspetto è particolarmente importante per gli investitori istituzionali, in particolare le **compagnie di assicurazione**, sempre alla ricerca di titoli a reddito fisso per pagare i rendimenti delle loro polizze vita o per investire le loro disponibilità liquide. Diversificare gli investimenti con una rendita significa garantire per sempre un flusso di denaro liquido ed eliminare i problemi

derivanti dal reinvestimento del capitale alle varie scadenze (sopportando anche i relativi costi).

Volendo offrire una gamma diversificata di titoli, si potrebbero emettere sia **tranches a tasso fisso del 3%**, sia **tranches a tasso indicizzato** (Euribor + spread di due punti) che offrirebbero una rendita perpetua costantemente aggiornata sul costo del denaro, con il vantaggio di offrire una copertura (almeno parziale) dell'inflazione nel caso in cui questa tendesse ad aumentare.

EURORENDITA: LA NUOVA STRADA PER L'EUROPA

A conclusione di queste note, una riflessione.

Gli interventi finora messi in campo sono tutti rigorosamente nazionali, ognuno pensa al suo orticello, senza una strategia comune che invece, in un mondo che da anni predica la globalizzazione, dovrebbe pensare in grande, a livello europeo se non addirittura mondiale.

Molti in Europa hanno proposto l'emissione di Eurobond (denominati, sull'onda dell'emotività, "coronabond"), cioè titoli emessi e garantiti dall'intera comunità europea e non da un singolo Stato. Favorevoli a questa soluzione (che tra l'altro sottolineerebbe in maniera visibile ed efficace che l'Europa esiste e non è solo un flatus voci...) sono alcuni Paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, il Belgio e, negli ultimi giorni, altre 9 nazioni minori); ma i paesi con finanze solide si oppongono ferocemente all'ipotesi, non volendo condividere il debito dei paesi "deboli".

Bene, allora mettiamo in campo un po' di fantasia, e proviamo ad emettere **Eurobond dei paesi favorevoli**, che s'impegnino a sorreggersi mutualmente, dando così maggior solidità all'emissione rispetto a quelle di ognuno di loro. Vuoi vedere che anche i risparmiatori e le banche tedesche o olandesi sottoscriverebbero questi titoli? Con l'effetto di indirizzare proprio verso i Paesi "deboli" le loro risorse, beneficiando di un interesse reale elevato anziché accettare interessi negativi acquistando i Bund tedeschi...



CORONAVIRUS PREVISTA LA SOSPENSIONE DEI MUTUI NEL DECRETO CURA ITALIA : CONVIENE SOSPENDERE ? O MEGLIO VALUTARE ?

Con il **DECRETO-LEGGE** 17 marzo 2020, n. 18 contenente "Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", denominato anche Decreto Cura Italia e pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 il nostro Governo ha previsto all'art. 54 l'Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

Con tale articolo vi è la possibilità di chiedere la sospensione dei mutui, ovviamente a certe condizioni.

Il beneficio consiste nello stop al pagamento di 18 rate ed interessa lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di partita Iva colpiti dalla crisi, **e riguarda i mutui per l'acquisto della prima casa per un valore massimo dell'immobile di 250mila euro.**

Non esiste un limite di reddito da dimostrare con l'Isee ma sì di tempo: l'agevolazione durerà fino a dicembre 2020.

Le ragioni per cui è possibile chiedere la sospensione del pagamento di 18 rate del mutuo devono essere le seguenti :

- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni;
- la cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- la morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all'80%;
- la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 per gli autonomi.

Va da sé che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall'emergenza coronavirus.

Significa che chi, ad esempio, ha perso il lavoro a gennaio, cioè prima che l'epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.

Il Fondo Gasparrini, che finanzierà questa agevolazione, pagherà alle banche

il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Pertanto l'altra metà dovrà pagarla il mutuatario alla ripresa dei versamenti.

Può essere avvantaggiato chi ha un debito residuo scarso e sta già pagando più quota capitale che interessi.

La domanda per accedere al beneficio, va presentata in banca.

In attesa che il ministero renda noti ulteriori chiarimenti, conviene allegare questa documentazione:

- **per i lavoratori dipendenti:** dichiarazione dell'azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
- **per i collaboratori:** dichiarazione dell'azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;
- **per lavoratori autonomi e liberi professionisti:**

autocertificazione in cui si attesta di avere subito la riduzione di un terzo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all'ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell'attività per le disposizioni legate all'emergenza coronavirus.

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la **Consap**, cioè la società pubblica che gestisce l'agevolazione.

La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Verranno sospesi gli interessi di mora al momento della richiesta, nel caso il mutuatario fosse ammesso al beneficio e fosse già in ritardo con il pagamento di qualche rata.

Per quanto riguarda, invece, l'entrata in vigore, il ministero dell'Economia dovrà specificare le modalità di attuazione.

Ma prima di decidere di accedervi sarebbe opportuno, porsi una domanda:

Ma davvero conviene?

E non c'è altro un altro modo per salvare il bilancio familiare?

Ma in questo periodo il consiglio degli addetti ai lavori è quello di evitare in tutti modi la scelta della sospensione, magari tenendola come ultima possibilità. si

rischia infatti di precludere la strada della surroga del mutuo, che oggi è possibile e con cui si possono abbattere le rate, visto che i tassi sono di fatto al minimo storico.

Pertanto prima di prendere soluzioni affrettate, sarebbe opportuno avviare una trattativa con la banca, valutando la possibilità della surroga e quindi alleggerendo di fatto la rata, e allungare gli anni di ammortamento.

Considerando anche il fatto che se si decide di sospendere il mutuo, al termine del periodo di sospensione il finanziamento ripartirà da dove si era bloccato; il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca anche la metà degli interessi maturati sulle rate non versate.



Avv. Massimo Campanella
(Componente del Direttivo nazionale Adusbef)

'Ndo vadduni da Scammacca i carriteri
Ogni tandu lassauu i loru bisogni
E i muscuni ci abbulauu supra

Jeumu a caccia di luettulli
A litturina da Ciccum-Etna
I saggi ginnici, 'u Nabuccu
A scola sta finennu

Man manu ca passunu i jonna
Sta frevi mi trasi 'nda l'ossa
Ccu tuttu ca fora c'è a guerra
Mi sentu stranizza d'amuri
L'amuri

E quannu t'ancuntru 'nda strata
Mi veni 'na scossa 'ndo cori
Ccu tuttu ca fora si mori
Na mori stranizza d'amuri
L'amuri

Canzone di guerra: *Stranizza d'amuri* F. BATTIATO

Obbligazioni subordinate MPS: condannato l'Istituto di Credito a risarcire il cliente

*La decisione dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie*

Con decisione n. 2452 del 16 marzo 2020 l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto il nostro ricorso a tutela di un cliente incappato nelle famigerate obbligazioni subordinate, condannando la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a risarcirgli euro 42.394,16, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo.

L'ACF ha anzitutto rilevato che "l'intermediario è tenuto a dimostrare di aver fornito "in concreto" tutte le informazioni necessarie per consentire al cliente una scelta consapevole di investimento, non potendosi, dunque, considerare sufficiente – al fine dell'assolvimento dell'onere della prova di avere correttamente adempiuto - l'esibizione di una mera dichiarazione del cliente, apposta oltretutto su un modulo unilateralmente predisposto dall'intermediario, di «aver preso visione» della documentazione informativa e di «aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento»".

E in effetti, come da noi contestato, "L'intermediario si è limitato a produrre solo l'ordine sottoscritto dal ricorrente, recante una dichiarazione generica del tipo indicato, e non ha offerto alcun documento attraverso cui dimostrare di aver reso al cliente informazioni puntuali sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto del concreto investimento, sulla loro natura subordinata e sul tipo di rischio in tal modo assunto".

Lo stesso ACF ha poi ritenuto condivisibili le nostre censure a proposito della mancanza di "genuinità" della documentazione della Banca che indicavano come "elevata" l'esperienza assicurativa e finanziaria del nostro assistito. Ciò in quanto "l'età avanzata del ricorrente al momento dell'investimento" (83 anni), "il suo titolo di studio (solo la licenza media superiore), nonché il fatto che il profilo sia stato rilevato appena quattro minuti prima dell'operazione, inducono a ritenere che la profilatura – da cui emerge una conoscenza elevata degli strumenti finanziari – non possa

considerarsi “genuina”, ma sia stata condotta opportunisticamente, per far risultare appropriato un investimento che in realtà non poteva essere considerato tale”.

Del resto, “in presenza di una informazione precisa sul grado di rischio delle obbligazioni subordinate e di una corretta rilevazione del profilo non solo il ricorrente si sarebbe astenuto dall’ eseguire l’acquisto ma sarebbe risultato anche, ove l’ordine fosse stato impartito, il suo carattere non appropriato”.

Pertanto, l’ACF ha concluso ritenendo “di dover dare continuità all’orientamento assunto in relazione alle vicende che hanno riguardato l’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto il collocamento e la vendita delle proprie obbligazioni subordinate, poi sottoposte alla misura della conversione coattiva nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione precauzionale necessaria per consentire il superamento della crisi. Ne consegue che il danno deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra l’ammontare del capitale investito e quanto il ricorrente avrebbe potuto ritrarre dalla liquidazione delle azioni, in cui le obbligazioni sono state coattivamente convertite, all’indomani della loro riammissione a quotazione, dovendosi altresì detrarre, ove vi sia la prova della loro percezione, le utilità medio tempore conseguite dall’investitore sotto forma di cedole (in quanto si tratta di utilità che egli non avrebbe ottenuto nel diverso scenario controfattuale, caratterizzato da una situazione in cui egli non avrebbe eseguito l’investimento)”.

Ma se proprio si dovesse giocare a porte chiuse si porrà subito una questione del diritto al rimborso per chi ha comprato il biglietto e per gli abbonati. A tal proposito l’avvocato Alberto Foggia, legale Adusbef su Pisa, da me interpellato sulla questione così mi ha risposto: “Anzitutto si consideri in termini generali che tanto l’abbonato quanto l’acquirente del biglietto per la

singola partita hanno entrambi ben diritto ad ottenere il rimborso del relativo esborso (esclusi i diritti di prevendita). E ciò pur in presenza di un regolamento del club che lo escluda in tali fattispecie. Infatti tale regolamento si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 33, 2° comma, lett. b), del Codice del Consumo, in quanto volto a limitare o ad escludere i diritti del consumatore in caso di inadempimento della società sportiva. La compressione di tali diritti è evidente se si considera che in caso di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla sua sfera di controllo, ciascun abbonato può ottenere la restituzione della quota di prezzo pagata per la singola gara alla quale non ha assistito (cfr. art. 1464 codice civile), al pari del soggetto che ha invece acquistato il biglietto per la singola partita (in questo caso ai sensi dell’art. 1463 del codice civile)”.



Chiusura del conto corrente anche se il saldo è a debito

Consigli per l'uso

La banca non può disattendere la richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, stante il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi degli artt. 1855 e 1845 c.c.-

L’effetto di chiusura del rapporto segue, pertanto, alla sola dichiarazione del cliente, e ciò a prescindere dall’eventuale esistenza di un saldo negativo del conto. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all’espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all’art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l’esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a

tempo indeterminato). Né l'intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall'esercizio del recesso), dovendolo tenere indenne dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, non solo secondo quanto espressamente previsto dall'art. 120 bis, TUB, ma anche alla luce dei doveri di correttezza (cfr. art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente.



Pignoramento immobiliare: il tardivo deposito della nota di trascrizione può comportare l'estinzione del procedimento

Ai sensi dell'art. 557, comma 2, c.p.c., *“il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento [...] nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma c.p.c., [id est quando la trascrizione del pignoramento è compiuta dal creditore procedente] il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”* e per il comma 3 della stessa norma, *“il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4751 del 2016, ha rilevato che la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche all'ipotesi, espressamente non prevista, dell'omesso deposito della nota di trascrizione del

pignoramento nel termine quindicinale introdotto dall'art. 557 c.p.c.- Infatti, secondo i giudici di legittimità detta lacuna non è giustificabile e, quindi, in un'ottica di interpretazione sistematica e di coerenza con il “nuovo” sistema di introduzione delle procedure esecutive, deve ritenersi applicabile detta sanzione anche a questa eventualità, benché espressamente non prevista, in quanto il deposito della nota di trascrizione del pignoramento è elemento necessario senza cui il processo esecutivo non può avere corso (al riguardo anche Trib. Catanzaro, ord. 23/10/2018; conf. Trib. Salerno, sent. n. 4183 del 21/11/2018).

Del resto, nella eventualità che sia il creditore procedente ad aver provveduto alla trascrizione, ai sensi dell'art. 555, comma 3, c.p.c., “un'evidente esigenza di coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito “appena restituitagli” anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina” (cfr. decisione Cass. succitata).

Tale vizio non appartiene al genus delle nullità sanabili mediante raggiungimento dello scopo bensì a quello dell'inefficacia insanabile e, pertanto, l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3, c.p.c., costituisce causa di estinzione del processo esecutivo e, come tale, è rilevabile d'ufficio ex art. 630, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso C. App. Milano del 13.01.2017; conf. Trib. Napoli Nord, ord. 23/7/2018)



Inefficacia esecuzione in caso di mancato deposito di copie conformi di titolo, precetto e pignoramento Giurisprudenza a confronto

Deve ritenersi pacifico che, secondo quanto disposto nel libro III, capi II, III, e IV, del codice di procedura civile, il creditore pignorante è tenuto (ed obbligato) al deposito in Cancelleria, entro un termine perentorio, a pena di efficacia,

di copia conforme di titolo, precetto (e atto di citazione - cfr. 543 c.p.c. -, o atto di pignoramento - cfr. 557 c.p.c. -, o processo verbale di pignoramento - cfr. 518 c.p.c. -).

E' invece controverso se la conseguenza della inefficacia abbia luogo anche in caso di deposito incompleto o irregolare dei citati documenti. Ed in particolare, la questione si è posta con riferimento all'attestazione di conformità all'originale che deve accompagnare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento depositate unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e, dunque, al caso concreto in cui detti atti siano stati depositati entro il termine previsto, ma in semplice copia anziché in copia conforme, come invece prescritto dalla norma.

Sul punto vi è contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito. Ed in particolare, secondo un primo orientamento, l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento, trattandosi di un vizio meramente formale che, in mancanza di contestazione di conformità della copia all'originale, non può comportare l'estinzione della procedura, specie quando poi gli atti originali o le copie conformi siano stati comunque depositati nel corso del giudizio (cfr. Trib. Bologna, 22.10.2015; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016; Trib. Bari, 4.5.2016). Per altro, più recente e prevalente orientamento, invece, deve giungersi ad opposte conclusioni (cfr. tra gli altri, Trib. Pesaro, 10.6.2015; Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446; App. Milano, 13.1.2017, n. 146; Trib. Napoli Nord, 15.1.2017; Trib. Marsala 19. 5.2017; Trib. Palermo 30. 8.2017; Trib. Trapani 7.11.2017; Trib. Palermo 1. 9.2017; Trib. Termini Imerese, 1.12.2017).

E' da ritenersi più convincente tale prevalente orientamento in quanto laddove le norme succitate fanno riferimento alle "copie", devono evidentemente intendersi le copie conformi (formate nel rispetto della normativa di riferimento sul deposito

degli atti telematici). Ciò si evince, non solo dalla semplice interpretazione letterale della disposizione che, nel sanzionare con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito degli atti si riferisce (e non potrebbe essere diversamente), "alle copie degli atti di cui al secondo comma", id est alle "copie conformi", ma anche da un'interpretazione sistematica della citata disposizione, che deve infatti essere letta in combinato disposto con l'articolo 159 ter disp. att c.p.c. che disciplina l'ipotesi in cui sia lo stesso debitore o altro soggetto qualificato a procedere all'iscrizione al ruolo della procedura al posto del creditore. In tale ultima ipotesi è, infatti, espressamente previsto che il creditore debba depositare, entro i termini perentori ivi previsti, a pena di inefficacia del pignoramento, le copie conformi degli atti. Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il creditore debba procedere al deposito delle copie conformi (solo) nel caso in cui l'iscrizione a ruolo avvenga da parte del debitore e non anche invece quando sia egli stesso a provvedervi. Deve infine osservarsi, in un'ottica più propriamente di interpretazione teleologica, che la questione della conformità del titolo all'originale, lungi dal costituire una mera formalità, sia piuttosto strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale condizione dell'azione esecutiva, posto che il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve disporre dell'originale da collazionare con la copia, ovvero deve avere il possesso del titolo. In mancanza di attestazione di conformità, dunque, il giudice dell'esecuzione non è messo in condizione di conoscere - con il grado di certezza che la legge esige - se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva. E tale questione, che doveva in precedenza essere eccepita dal debitore attraverso l'opposizione agli atti esecutivi oggi, a seguito della modifica dell'art. 630, comma 2, c.p.c., può essere rilevata d'ufficio dal giudice quale fatto estintivo

tipico del processo esecutivo per inattività. Né tali conclusioni possono essere inficiate dall'eventuale raggiungimento dello scopo nell'ipotesi in cui gli atti siano stati comunque tardivamente depositati o esibiti dal creditore in originale alla prima udienza di comparizione. L'argomento è difatti inconferente e ciò perché l'istituto giuridico della sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo attiene alle nullità processuali e non già alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente entro un termine perentorio analogamente a quanto avviene, ad esempio, in caso di tardiva formulazione dell'istanza di vendita o di assegnazione oltre i termini previsti dall'articolo 497 c.p.c.- In tal caso, infatti, l'inutile decorso del termine comporta pacificamente l'inefficacia del pignoramento e così come "non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita scaduti i termini di cui all'art. 497 c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all'art. 557 c.p.c." (cfr. Trib. Milano, 29.6.2016 cit.)

Pertanto, deve ritenersi che le norme in questione sanzionino con l'inefficacia del pignoramento non solo la parte che ometta del tutto di depositare gli atti sopra menzionati, ma anche quella che non depositi, nei termini perentori previsti, la copia conforme degli atti agli originali di cui abbia il possesso, perché così facendo, giova ribadire, preclude al giudice il controllo preliminare ed officioso sull'esistenza di una condizione dell'azione esecutiva quale è, appunto, l'esistenza stessa del titolo.



Avv. Alberto FOGGIA (Delegato PISA)

IN CHIUSURA...



I pesci si pescano già "imbustati"



Il magico Alfonso SCARANO ci ha fatto sognare anche questo mese con i suoi riuscitissimi seminari: GRAZIE !!!!!





Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets**

Socio ordinario (validità biennale)	- 25 euro (12,50 euro per anno)
Socio ordinario (validità annuale)	- 12,50 euro
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	- 5 euro (2,50 euro per anno)
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	- 2,5 euro
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	- 100 euro e oltre

VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;

OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;

OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2019: importo: € 7.896,92 Erogato da: MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono originale anno 2017-2018; importo: € 3.392,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori- Terra dei fuochi; importo: € 600,00 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Caccia al tesoro; importo: € 71.162,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono Originale; importo: € 17.210,00 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio – Map 7; importo: € 65.164,91 Erogato da: MISE per il tramite di Federconsumatori Nazionale – progetto Er@ Digitale; Importo: € 13.012,59 Erogato da: Cinque per Mille - Oggetto: erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016; Importo: € 36.533,65 Erogato da: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria ANNO RIF. CONTR. 2018.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*